



COMUNE DI
**BARBERINO
TAVARNELLE**

REGOLAMENTO di ATTUAZIONE del
PIANO di CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
del TERRITORIO COMUNALE (PCCA)

ai sensi dell'Art. 6, comma 1, lett. e) della L. 26/10/1995, n.447 e della Normativa Regionale vigente

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.77 del 21/12/2023

Le presenti norme tecniche di attuazione riferite al nuovo piano di classificazione acustica (PCCA) del territorio comunale sono state definite dal Comune di Barberino Tavarnelle (FI) con l'ausilio e la collaborazione dei Tecnici dello [Studio L.A.C. Associato di Mangani E. & C.](#) :

Dott. Chimico T.C.A.A. Mario Mangani,



Per. Ind. Manuel Masi,



Dott.ssa T.C.A.A. Elisabetta Mangani.



Sommario

CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 Premessa e finalità	5
Art.2 Inquadramento normativo	5
Art.3 Campo di applicazione	5
Art.4 Definizioni tecniche	6
Art.5 Classificazione del territorio comunale in zone acustiche	6
Art.6 Limiti normativi	7
Art.7 Piani di risanamento e adeguamento al PCCA [di cui all'Art. 10]	9
Art.8 Misurazioni e controlli	9
CAPO II : ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI	10
Art.9 Definizioni	10
Art.10 Piani aziendali di risanamento acustico (PdRA)	10
Art.11 Prevenzione dell'inquinamento acustico	10
Art.12 Valutazione previsionale di impatto acustico	11
Art.13 Valutazione previsionale di clima acustico	12
Art.14 Documentazione di previsione di impatto acustico e di clima acustico, requisiti acustici passivi, nell'ambito del rilascio delle concessioni edilizie	13
Art.15 Rumore prodotto da traffico veicolare	14
CAPO III : ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE	15
Art. 16 Definizioni	15
Art.17 Cantieri edili, stradali o assimilabili ubicati in aree di classe III, IV, e V e non in prossimità di scuole, ospedali, case di cura e di riposo	16
Art.18 Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto al di fuori delle aree previste dal P.C.C.A. ricadenti in classe III, IV,V e non in prossimità di scuole, ospedali, case di cura e di riposo	17
Art.19 Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto nelle aree specificatamente previste dal P.C.C.A.	19
Art.20 Attività rumorose temporanee che necessitano di autorizzazione per deroghe ordinarie	20
CAPO IV : ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE	21
Art.21 Emissioni sonore dovute al suono delle campane	21
Art.22 Attrezzature da giardino e attività agricole	21
Art.23 Cannoncini per uso agricolo	21
Art.24 Pubblicità fonica	21
Art.25 Altre attività rumorose	21
CAPO V : CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO	23



Art. 26	Attività di controllo	23
Art 27	Sanzioni amministrative pecuniarie	23
Art 28	Provvedimenti per la tutela dall'inquinamento acustico	23
Art.29	Diritti di istruttoria	24
CAPO VI : DISPOSIZIONI FINALI		25
Art.30	Abrogazione norme ed entrata in vigore	25
Art.31	Aggiornamento del Piano Comunale di Classificazione Acustica e del presente regolamento	25

Allegato 1: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Attività di carattere permanente – Assenza di apparecchiature rumorose)

Allegato 2: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA SEMPLIFICATA AI LIMITI ACUSTICI

(Cantieri edili, stradali o assimilabili)

Allegato 3: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA SEMPLIFICATA AI LIMITI ACUSTICI

(manifestazioni o spettacoli a carattere temporaneo al di fuori delle aree previste dal P.C.C.A)

Allegato 4: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA SEMPLIFICATA AI LIMITI ACUSTICI

(manifestazioni o spettacoli a carattere temporaneo nelle aree previste dal P.C.C.A.)

Allegato 5: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ORDINARIA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

(attività temporanee che non rispettano le condizioni previste dal presente regolamento per il rilascio di deroghe semplificate)

Appendice 1: Cartografia della classificazione acustica comunale (PCCA)

Appendice 2: Definizioni tecniche

Appendice 3: Strumentazione e modalità di misura del rumore



CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Premessa e finalità

La finalità del presente regolamento è quello di disciplinare le competenze del Comune di Barberino Tavarnelle in materia di inquinamento acustico e contestualmente di fornire tutti gli elementi utili per la corretta applicazione del nuovo Piano di Classificazione Acustica (PCCA) sul territorio e delle norme di settore cogenti, da parte di Enti, società, professionisti e privati, al fine di programmare e gestire le proprie attività, suscettibili di produrre o subire eventi acusticamente inquinanti.

Art.2 Inquadramento normativo

[1] L'azione amministrativa del Comune di Barberino Tavarnelle è improntata sui principi di tutela dall'inquinamento acustico sia negli ambienti abitativi che nell'ambiente esterno e di seguito si riporta il quadro normativo a titolo non esaustivo.

Il presente regolamento stabilisce quindi le modalità per l'attuazione, per quanto di competenza dell'Amministrazione Comunale, delle disposizioni dettate dalla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", dal D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico", insieme alla legislazione regionale della Toscana con la Legge Regionale 1 Dicembre 1998 n° 89 "Norme in materia di inquinamento acustico", integrata dalla deliberazione della Giunta Regionale del 14 dicembre 1998, n. 1541.

In attuazione dell'art. 2 della L.R. 89/98, il 22 marzo 2000 è stata inoltre pubblicata sul B.U.R.T. la Deliberazione n. 77 del Consiglio Regionale (DCR 77/00) che riporta la "definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli Enti locali", contestualmente alle linee guida e ai criteri tecnici ai quali i Comuni sono tenuti ad attenersi nella redazione dei piani di classificazione acustica; nel 2014 la Regione Toscana tramite il DPGR n. 2/R – 2014, ha infine ripreso e sostituito le Linee guida presenti nel già citato DCR 77/00.

[2] Le norme del presente regolamento sono emanate in accordo ed in attuazione di quanto stabilito dalla cartografia del PCCA nella quale è operata la suddivisione del territorio comunale in classi acustiche, ovvero la zonizzazione acustica del territorio, riportata nell'Appendice 1, ed in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 comma [1] della citata Legge 447/95 di cui fa esplicito riferimento, ed a quanto definito dalla Normativa Regionale con riferimento al DPGR n. 2/R – 2014.

Art.3 Campo di applicazione

[1] Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della Legge Quadro 447/95 e della Normativa vigente sopra riportata.

[2] Per i fini di cui al comma [1], si riportano i settori disciplinati e confluenti nel campo di applicazione:

- a) le emissioni acustiche derivate dal traffico veicolare, regolandone il controllo, il contenimento e l'abbattimento;
- b) le emissioni acustiche prodotte dalle attività che impiegano sorgenti sonore, disciplinandone il controllo, il contenimento e l'abbattimento;
- c) le emissioni acustiche prodotte dalle attività provenienti da spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- d) le autorizzazioni in deroga ai limiti acustici.



Art.4 Definizioni tecniche

[1] Tutte le definizioni tecniche per l'attuazione del presente Regolamento sono indicate in Appendice 2. Esse si rifanno al sopra citato Decreto Ministeriale dell'Ambiente 16 marzo 1998, App.1, e dall'art. 2 comma 1 della Legge 447/95.

[2] A dette definizioni tecniche viene fatto esplicito riferimento nel documento in oggetto.

[3] L'inquinamento acustico è da suddividersi in due forme principali:

a) inquinamento acustico in ambiente esterno, che si diffonde all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che viene prodotto da attività svolte all'aperto;

b) inquinamento acustico in ambiente interno, che è prodotto all'interno di ambienti chiusi.

[4] Per facilitare quanto affermato ai Commi precedenti, si riportano di seguito i concetti chiave.

Definizioni

Livello di rumore ambientale	livello continuo equivalente, ponderato "A", definito dal complesso di sorgenti sonore attive e presenti in un dato luogo e durante un determinato tempo, compreso il rumore residuo	Lamb(A)
Livello di rumore residuo	livello continuo equivalente, ponderato "A", specifico di un dato luogo e durante un determinato tempo, senza la presenza di sorgenti sonore esterne attive	Lres(A)
Limite di emissione	valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, in esterno, misurato nella postazione più vicina alla sorgente, fruibile da terzi, ponderato A	Lem(A)
Limite assoluto di immissione	valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore in prossimità dell'ambiente abitativo di terzi, ponderato A	Lim(A)
Limite differenziale di immissione	valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore all'interno dell'ambiente abitativo di terzi, ponderato (A)	Ldiff(A)
Valori di attenzione	valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente	Latt(A)
Valori di qualità	valore di rumore ottimale per una determinata area e in un determinato tempo, già presente o da conseguire nel breve, medio e lungo periodo attraverso gli strumenti di risanamento	Lqua(A)
Periodo di riferimento diurno	Periodo temporale dalle ore 6:00 alle ore 22:00, in tutti i giorni dell'anno	h
Periodo di riferimento notturno	Periodo temporale dalle ore 22:00 alle ore 6:00, in tutti i giorni dell'anno	h

Tabella 1: Definizioni tecniche (vedi Appendice 2)

Art.5 Classificazione del territorio comunale in zone acustiche

[1] L'approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica (cartografia riportata in Appendice 1) e del presente regolamento di attuazione è effettuata dal Consiglio Comunale nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite dall'art. 42 comma 2 lettera b) del Decreto Lgs. 18/08/2000 n. 267. Il territorio comunale è suddiviso in classi acustiche, come riportato nell'Appendice 1, in conformità a quanto disposto dalla tabella A dell'allegato al D.P.C.M. 14/11/1997, che si riporta di seguito.

CLASSE	NOMENCLATURA	DESCRIZIONE
I	Aree particolarmente protette.	Aree in cui la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione.
II	Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale.	Aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
III	Aree di tipo misto.	Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
IV	Aree ad intensa attività umana.	Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione con elevata presenza di attività commerciali, uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.
V	Aree prevalentemente industriali.	Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
VI	Aree prevalentemente industriali.	Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Tabella 2: Definizione delle classi di destinazione d'uso del territorio ai fini della classificazione acustica
(Tabella A del DPCM 14/11/97)

[2] La suddivisione in classi acustiche persegue i seguenti obiettivi:

- a) stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale;
- b) costituire il riferimento per l'eventuale redazione del Piano di risanamento acustico di cui all'art. 7 della Legge 447/95, in base al confronto tra rumorosità ambientale misurata o stimata nei diversi ambienti del territorio comunale e standard di comfort acustico prescritti nelle diverse zone, secondo le classi assegnate in sede di classificazione acustica;
- c) consentire l'individuazione delle priorità d'intervento, in relazione all'entità del divario tra stato di fatto e standard prescritti, ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;
- d) costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo i principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

Art.6 Limiti normativi

[1] I valori limite di emissione, come definiti dall'art. 2 comma 1 lettera e) della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili. I valori limite di emissione ammessi in ciascuna classe sono riportati nella tabella 3, di seguito riportata, in conformità a quanto disposto dalla tabella B dell'allegato al D.P.C.M. 14/11/1997.



Periodo	Limiti Emissione [dB(A)]		Limiti assoluti di immissione [dB(A)]		Valori di qualità [dB(A)]	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
Classe I	45	35	50	40	47	37
Classe II	50	40	55	45	52	42
Classe III	55	45	60	50	57	47
Classe IV	60	50	65	55	62	52
Classe V	65	55	70	60	67	57
Classe VI	65	65	70	70	70	70

Tabella 3: Valori limite associati alla varie classi di destinazione d'uso del territorio (Tabelle B, C e D del DPCM 14/11/97)

[2] I valori limite assoluti di immissione, come definiti all'art. 2 comma 3 lettera a) della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447, sono riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti. I valori limite assoluti di immissione ammessi in ciascuna classe sono riportati nella tabella 3, di cui sopra, in conformità a quanto disposto dalla tabella C dell'Allegato al D.P.C.M. 14/11/1997.

[3] I valori limite di qualità sono i valori di rumore da conseguire, nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L. 447/95, in conformità a quanto disposto dalla tabella D dell'Allegato al D.P.C.M. 14/11/1997, di cui sopra.

[4] I valori differenziali di immissione, riferiti soltanto all'interno di ambienti abitativi, definiti all'art. 2 comma 3 lettera b) della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447, come la differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva), devono essere inferiori ai seguenti limiti:

- 5 dB per il periodo diurno,
- 3 dB per il periodo notturno.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei seguenti casi:

- nelle aree classificate nella classe VI;
- se il rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e a 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;
- se la rumorosità è prodotta:
 - dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
 - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

[5] I valori limite di attenzione sono quei valori di rumore che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente, espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti a un periodo a lungo termine (TL) :

- a) se riferiti ad un'ora, coincidono con i limiti assoluti di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento (diurno o notturno), coincidono con i limiti assoluti di immissione.

Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

Art.7 Piani di risanamento e adeguamento al PCCA [di cui all'Art. 10]

[1] Fatto salvo che nella redazione del PCCA del Comune di Barberino Tavarnelle non siano emerse particolari criticità, in merito al raggiungimento dei valori di attenzione, qualora nel tempo emergesse il superamento di uno dei due valori, a) o b) di cui al precedente art. 6, comma [5], ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), l'Amministrazione Comunale richiede la redazione di piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95 e all'art. 8 della L.R. 89.

[2] Le attività rumorose permanenti o temporanee, di cui ai successivi CAPI II e III, devono rispettare i limiti di emissione e assoluti di immissione previsti dal P.C.C.A. fin dalla loro attivazione, qualora essa avvenga successivamente all'entrata in vigore del Piano stesso.

[3] Le attività preesistenti sono tenute ad adeguarsi ai limiti attribuiti alle singole zone dal P.C.C.A. entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Art.8 Misurazioni e controlli

[1] Nell'Appendice 3 al presente regolamento sono riportate, in conformità a quanto disposto dal citato D.M. Ambiente 16/03/1998:

- a) le specifiche tecniche inerenti la strumentazione di misura da utilizzare per i rilevamenti dei livelli di rumore e le disposizioni che ne disciplinano l'impiego;
- b) le modalità procedurali per il rilevamento dei livelli di rumore;
- c) la presentazione dei risultati dei rilevamenti dei livelli di rumore mediante trascrizione su idoneo rapporto.

[2] Le attività di controllo e rilevazione dei livelli di rumore, sia nell'ambiente esterno che negli ambienti abitativi, viene effettuata dagli organi competenti preposti a tali servizi, mediante l'osservanza delle disposizioni citate al comma precedente.

CAPO II : ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

Art.9 Definizioni

Si definisce attività rumorosa l'uso di impianti, apparecchiature, macchine di ogni genere di attività di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo che comporti emissioni sonore provocanti sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o determinanti un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente. Ai fini del presente regolamento viene indicata come **attività rumorosa di carattere permanente** qualsiasi attività rumorosa che abbia **una durata complessiva superiore a 60 giorni per anno**, con l'esclusione dei cantieri edili, stradali e assimilabili.

Art.10 Piani aziendali di risanamento acustico (PdRA)

[1] Le imprese esercenti, attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti alla tabella 3, per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare **apposito piano di risanamento acustico entro 6 mesi dalla data di approvazione del nuovo P.C.C.A.**

[2] **La documentazione** costituente il piano di risanamento, che dovrà contenere il termine entro il quale è previsto l'adeguamento ai limiti previsti dal P.C.C.A., **deve essere inviata al Dirigente del Servizio Ambiente** il quale può richiedere all'impresa chiarimenti o ulteriori dati o prescrivere modifiche al piano di risanamento proposto, **entro 30 giorni dalla ricezione della relazione di risanamento acustico**. Per la valutazione dei PdRA il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A.T. e della A.S.L. competente.

[3] Trascorsi 30 giorni dalla presentazione della relazione tecnica di risanamento acustico, in mancanza di comunicazioni da parte del Dirigente del Servizio Ambiente, **l'impresa interessata potrà iniziare i lavori di risanamento acustico, i quali dovranno comunque concludersi entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del P.C.C.A.**, fermo restando la responsabilità dell'impresa stessa per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni di Legge. La mancata pronuncia da parte del Dirigente del Servizio Ambiente di quanto previsto al comma [2] equivale ad assenso.

[4] I lavori dovranno essere svolti nel rispetto delle eventuali prescrizioni del Dirigente del Servizio Ambiente.

[5] **Le imprese che non presentano il PdRA sono tenute ad adeguarsi ai limiti di zona previsti dal P.C.C.A. entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo.** Si applicano in caso di inadempienza provvedimenti e sanzioni di cui al successivo CAPO V.

Art.11 Prevenzione dell'inquinamento acustico

Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, compreso il Regolamento Edilizio, loro revisioni e varianti, la destinazione d'uso delle aree deve essere stabilita considerando i prevedibili effetti dell'inquinamento acustico, in modo da prevenire e contenere i disturbi alla popolazione insediata. L'adozione della suddivisione in classi acustiche del territorio comunale eseguita con il PCCA costituisce l'atto attraverso il quale trovano pieno recepimento nella prassi amministrativa del Comune di Barberino Tavarnelle i principi di tutela dell'inquinamento acustico espressi dalla Legge 447/95 e decreti attuativi.

Art.12 Valutazione previsionale di impatto acustico

[1] Nell'ambito descritto dal precedente Art. 11, ovvero su richiesta delle Amministrazioni, **sono tenuti a presentare al Comune una documentazione previsionale di impatto acustico**, redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale (L. 447/95) con le modalità indicate dalla D.G.R.T. n. 788 del 13/07/1999 i seguenti soggetti:

- I titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate :
 - opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/1986;
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
- I richiedenti il rilascio:
 - di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.
- Coloro che presentano denuncia di inizio di attività, o altro atto equivalente, relativo a:
 - nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - esercizio di attività produttive.
- I titolari/legali rappresentanti di nuove attività produttive, commerciali e di servizio, prima dell'avvio dell'attività.
- I titolari/legali rappresentanti di attività produttive, commerciali e di servizio, in caso di ampliamento, modifiche, trasferimento dei locali e/o di modifiche agli impianti, ai macchinari e/o alle strutture.

[2] **Non sono soggette a valutazione previsionale di impatto acustico** le modificazioni della titolarità dell'attività, modifiche del legale rappresentante o altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della ditta, né i subingressi in attività esistenti, laddove non si modifichino in alcun modo il ciclo produttivo, i macchinari e le strutture esistenti.

[3] La documentazione previsionale di impatto acustico è resa con le modalità di cui al D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 ("Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"). L'amministrazione comunale può effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive effettuate dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale, avvalendosi anche del supporto tecnico di A.R.P.A.T.

[4] La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate

dall'attività o dagli impianti. In caso contrario si applicheranno i provvedimenti e le sanzioni di cui al CAPO V.

[5] Per le attività che non utilizzano apparecchi rumorosi la valutazione previsionale di impatto acustico potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del titolare/legale rappresentante, che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge l'attività, da redigere con i contenuti di cui all'Allegato 1.

[6] Nel caso in cui tali apparecchiature vengano installate successivamente all'avvio dell'attività, l'interessato dovrà produrre la necessaria valutazione previsionale di impatto acustico prima della messa in esercizio delle apparecchiature stesse, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive.

[7] Per le attività che utilizzano apparecchi rumorosi non strettamente finalizzati all'attività e/o al ciclo produttivo (condizionatori, pompe di calore, ecc.) la Ditta installatrice dovrà rilasciare dichiarazione di conformità ai sensi della L. 46/90 contenente livelli di potenza sonora certificati prima della messa in esercizio dell'apparecchiatura stessa.

Art.13 Valutazione previsionale di clima acustico

[1] **Sono tenuti a presentare al Comune la relazione previsionale di clima acustico**, redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (L. 447/95), con le modalità indicate dalla D.G.R.T. n. 788 del 13/07/1999, i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti di cui dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95.

[2] **Per le Opere Pubbliche** o comunque sottoposte alla disciplina del D. Lgs. 109/94 e s.m.i., relative agli interventi di cui al comma 1, la relazione previsionale di clima acustico deve essere presentata in due fasi distinte:

a) la prima, in sede di progettazione preliminare, dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- indicazione dell'ubicazione, orientamento, altezza dell'opera, sua compatibilità acustica con l'area circostante;

b) la seconda in sede di progettazione definitiva, dovrà contenere:

- una valutazione acustica previsionale di dettaglio, con i contenuti specifici indicati dalla D.G.R.T. 788/99, che consenta di accertare la compatibilità acustica dell'opera con l'area circostante (prendendo in considerazione le principali sorgenti sonore che influenzano il clima acustico dell'area), stimi inoltre gli impatti derivanti dall'opera di progetto sui ricettori preesistenti (effetti di schermatura, riflessione, ecc.), e infine contenga il progetto di dettaglio di tutte le mitigazioni acustiche previste (che diventano parte integrante degli elaborati progettuali).

[3] Nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo, il Comune si avvale, per la valutazione della documentazione tecnica prodotta, del supporto tecnico di A.R.P.A.T., ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) e dell'art. 5, commi 1, 2, 3 della L.R. 66/95 e s.m.i..

Art.14 Documentazione di previsione di impatto acustico e di clima acustico, requisiti acustici passivi, nell'ambito del rilascio delle concessioni edilizie

[1] **Le domande per il rilascio di concessioni edilizie** relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione delle attività per il cui esercizio è previsto l'uso di macchinari, **devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico**, anche ai fini dell'esame da parte dell'Organo di Vigilanza competente per territorio (Azienda A.S.L.). La documentazione è resa sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera l) della legge 447/95 e dell'art. 12, commi 2 e 3 della Legge Regionale n. 89/98, con le modalità di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana 13 luglio 1999 n. 788 "Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3 della Legge Regionale n. 89/98".

[2] **La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività**, di cui al comma [1] del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera a) della legge 447/95, **deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti**. La relativa documentazione deve essere inviata all'Ufficio Comunale competente al rilascio del relativo provvedimento.

[3] Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, sia prevista la **comunicazione di inizio attività**, od altro atto equivalente, la documentazione di impatto acustico deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, sempre che l'esercizio di tale attività comporti l'impiego di macchinari rumorosi.

[4] Nel rilascio dell'atto di concessione edilizia riguardante la nuova costruzione o l'ampliamento di edifici e/o di impianti produttivi, dovranno essere indicati i limiti acustici della classe di appartenenza, in base a quanto disposto dal P.C.C.A., vedi Appendice 1.

[5] Nel caso di opere interne in edifici adibiti ad insediamenti produttivi la relazione di asseveramento dovrà indicare il rispetto dei livelli massimi di rumore ammessi nella classe acustica di appartenenza dell'edificio.

[6] I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed **i requisiti acustici passivi degli edifici** e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, sono stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997. Gli ambienti abitativi di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) della Legge n. 447/95 e i valori che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne sono distinti nelle categorie riportate nelle tabelle seguenti.

Tabella A Classificazione degli ambienti abitativi	
Categoria A	edifici adibiti a residenza o assimilabili
Categoria B	edifici adibiti ad uffici e assimilabili
Categoria C	edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività
Categoria D	edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura
Categoria E	edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli
Categoria F	edifici adibiti ad attività ricreative o di culto
Categoria G	edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

Tabelle 4 e 5 : Tabelle A e B del DPCM 5/12/97

Categorie di cui alla tabella A	tecnologici				
	Parametri				
	R' _w (*)	D _{2m,nT,w}	L' _{n,w}	L _{ASmax}	L _{Aeq}
D	55	45	58	35	25
A,C	50	40	63	35	35
E	50	48	58	35	25
B,F,G	50	42	55	35	35

[7] **Nel caso di nuove edificazioni o di ristrutturazioni di ambienti abitativi**, nell'ambito del titolo edilizio deve essere presentata specifica documentazione, a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale ex art. 2 comma 7 della Legge 447/95, attestante il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici per quanto concernente l'intervento in esame, a seguito di verifiche strumentali e di calcolo, eseguite in opera, in sede della richiesta di abitabilità, mediante perizia asseverata, fatte salve le opportune verifiche da parte dell'Organo di vigilanza competente per il territorio.

Art.15 Rumore prodotto da traffico veicolare

[1] Il Sindaco può adottare misure per la regolamentazione del traffico veicolare in determinate strade o zone, con riguardo alla limitazione del flusso di veicoli, all'adozione di specifici limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali o di sensi unici, nonché alla prescrizione di ogni altro intervento ritenuto adeguato, in modo che non vengano superati i valori limite descritti nella tabella D del DPCM 14/11/97 e riportati in Tabella 3.

[2] Il Sindaco può ammettere il superamento dei limiti massimi di zona, per le strade esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, qualora il rispetto degli stessi costituisca grave ostacolo per la viabilità e conseguentemente possa influire negativamente sulla sicurezza e l'ordine pubblico.



CAPO III : ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 16 Definizioni

[1] Si definisce **attività rumorosa temporanea** qualsiasi attività rumorosa, definita ai sensi del presente regolamento, CAPO II , Art. 9, **che si esaurisca in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili e che viene svolta all'aperto o in strutture precarie o comunque al di fuori di edifici o insediamenti aziendali**, nello specifico:

- cantieri edili e stradali;
- spettacoli itineranti;
- manifestazioni musicali e di intrattenimento;
- manifestazioni popolari;
- altre attività non continuative.

[2] Sono definite **manifestazioni rumorose a carattere temporaneo**, soggette alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, i cinema all'aperto o le manifestazioni a qualunque altro titolo, ivi comprese quelle a supporto di altre attività (pubblici esercizi) con eventuale esecuzione dal vivo o diffusione sonora, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, **che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.**

[3] Le attività rumorose temporanee sono sempre consentite, ai fini del presente regolamento, qualora rispettino i limiti di emissione e immissione previsti dal P.C.C.A ed i valori limite differenziali.

[4] Qualora le suddette attività prevedano di superare tali limiti, possono essere concessi **permessi in deroga** a norma del presente regolamento. Sono previste due tipologie di deroghe:

- **deroga semplificata**: qualora l'attività **rispetti** i limiti delle condizioni fissate dagli **articoli 17,18 e 19** del presente Regolamento (autorizzazione rilasciata dal Dirigente del Settore Ambiente);
- **deroga ordinaria (Art.20)**: qualora l'attività **non rispetti** le condizioni fissate dagli **articoli 17,18 e 19** del presente Regolamento (autorizzazione rilasciata dal Dirigente del Settore Ambiente, previa acquisizione del parere di competenza della A.S.L.).

[5] I modelli da inviare al Dirigente del Servizio Ambiente per la richiesta di autorizzazione in deroga sono riportati negli Allegati 2, 3, 4, 5 al presente regolamento.

[6] Presso l'Ufficio Ambiente del Comune di Barberino Tavarnelle è tenuto apposito registro delle deroghe rilasciate per le attività temporanee rumorose.

[7] Qualsiasi manifestazione che si protragga per un periodo superiore a 30 giorni, anche non consecutivi nell'arco dell'anno solare, non può essere soggetta ad autorizzazione in deroga e deve pertanto rispettare le norme previste per le attività rumorose permanenti di cui all'art. 8 della Legge 447/95 e del D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.

[8] La violazione delle condizioni previste dal presente Regolamento per l'esercizio dell'attività in deroga ai limiti acustici, e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste al CAPO V.

[9] L'autorizzazione in deroga è sempre revocabile per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art.17 Cantieri edili, stradali o assimilabili ubicati in aree di classe III, IV, e V e non in prossimità di scuole, ospedali, case di cura e di riposo

[1] **Prescrizioni di carattere generale relative all'attività cantieristica:**

a) In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al massimo la rumorosità verso soggetti disturbabili;

b) Per le altre attrezzature non considerate nella Normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso;

c) Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

[2] **Condizioni per il rilascio di deroga semplificata:** l'esercizio delle attività cantieristiche che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dal P.C.C.A. e/o dei valori limite differenziali, ma nel rispetto delle condizioni di seguito elencate, necessita di richiesta di deroga semplificata da inviare al Dirigente del Settore Ambiente **almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa**, secondo lo schema riportato in Allegato 2, e corredata della documentazione ivi indicata.

- **Ubicazione:** l'attività in deroga ai limiti acustici dovrà avere luogo in aree di classe III, IV, V, non in prossimità di scuole e/o di altri ricettori sensibili previsti dal P.C.C.A., oppure in prossimità di scuole, ma al di fuori dell'orario scolastico;
- **Durata dei lavori:** Massimo 20 giorni lavorativi;
- **Giorni:** Tutti i giorni feriali, escluso il sabato, salvo casi specifici;
- **Orari:** L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili, stradali e assimilati al di sopra dei limiti di zona è consentita nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 19:00, con un intervallo dalle ore 13:00 alle ore 15:00, fatti salvi casi specifici;
- **Limiti acustici assoluti:** Il limite massimo di emissione (dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica) da non superare è di **70 dB Leq(A)**. Tale limite si intende rilevato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di **65 dB(A)**. Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998, per un tempo di misura di almeno 15 minuti (30 minuti nel caso di cantieri stradali). I risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal suddetto decreto;
- **Limiti acustici differenziali:** è concessa la deroga ai valori limite differenziali.

[3] **Se la durata del cantiere dovesse superare i 5 giorni lavorativi consecutivi**, pur rispettando quanto previsto al comma 2, il richiedente deve allegare testualmente, come riportato in allegato 2, la seguente documentazione redatta e sottoscritta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (L. 447/95):

1. una relazione tecnico-descrittiva che contenga:

- attestazione relativa alla conformità dei macchinari utilizzati ai limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla Normativa nazionale e comunitaria più recente;
- elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la Normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM 588/87, D.Lgs. 135/92 e 137/92, D.Lgs. 262/2002);
- previsione della pressione sonora massima dovuta al cantiere;
- elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
- attestazione relativa al rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento.

2. una planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati nella classe acustica prevista dal P.C.C.A.

[4] **Condizioni per il rilascio di deroga ordinaria:** tutte le attività cantieristiche che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dal P.C.C.A. e/o dei valori limite differenziali e che non rispettino almeno una delle condizioni elencate di cui sopra, necessitano di richiesta di deroga ordinaria di cui all'Art.20 del presente Regolamento, corredata della documentazione indicata nell'Allegato 5, da inviare **almeno 45 gg. prima dell'inizio dell'attività rumorosa** al Dirigente del Servizio Ambiente, che dovrà acquisire il parere della A.S.L. competente per territorio, prima del rilascio della deroga stessa. Si rimanda all'Art. 29 del presente Regolamento per quanto riguarda i diritti istruttori di Enti terzi.

[5] **Emergenze:** ai soggetti che attivano attività cantieristica edile o stradale per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, salvo comunicazione della necessità di intervenire con urgenza da trasmettere al Comando di Polizia Municipale ed al Servizio Ambiente del Comune di Barberino Tavarnelle.

Art.18 Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto al di fuori delle aree previste dal P.C.C.A. ricadenti in classe III, IV,V e non in prossimità di scuole, ospedali, case di cura e di riposo

[1] **Condizioni per il rilascio di deroga semplificata:** L'esercizio di tali attività in aree diverse da quelle specificatamente previste dal P.C.C.A., e che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dallo stesso P.C.C.A. e/o dei valori limite differenziali, ma nel rispetto delle condizioni di seguito elencate, necessita di richiesta di deroga semplificata da inviare al Dirigente del Settore Ambiente **almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa**, secondo lo schema riportato in Allegato 3, e corredata della documentazione ivi indicata:

- **Durata:** Il numero massimo di giorni annui stabiliti per la fruizione di un'area, non prevista dal PCCA e in deroga ai limiti acustici, ricadente in **classe V** è pari a **30**, **25 se in IV**, **20 se in**

III e 5 giorni per le attività da svolgersi al chiuso all'interno di suddette classi. Tali valori non potranno essere superati nel corso dell'anno solare anche se riferiti ad eventi distinti e/o di attività concorrenti. Per eventi distinti si intendono eventi che si svolgono in periodi diversi; per attività concorrenti si intendono quelle attività che determinano sovrapposizione degli effetti acustici.

- **Orari:** Il funzionamento delle sorgenti sonore in deroga ai limiti acustici, è consentito dalle ore 10:00 alle ore 24:00. Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore in deroga è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.
- **Limiti acustici:**
 - **esternamente all'area:**
 - a) il **limite massimo di emissione** dell'attività nel suo complesso, rilevato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini, è di **70 dB Leq(A)** dalle ore 10:00 alle ore 22:00 e **60 dB Leq(A)** dalle ore 22:00 alle ore 24:00;
 - b) il **limite massimo di emissione** dell'attività nel suo complesso, rilevato negli ambienti interni a finestre aperte, alla distanza di 1 metro dalla finestra aperta nell'unità abitativa del ricettore maggiormente esposto al rumore, è di **65 dB Leq(A)** dalle ore 10:00 alle ore 22:00 e **55 dB Leq(A)** dalle ore 22:00 alle ore 24:00;
 - **in ambiente interno strutturalmente collegato, nel caso di attività temporanee al chiuso: 60 dB Leq(A)** dalle ore 10:00 alle ore 22:00 e **50 dB Leq(A)** dalle ore 22:00 alle ore 24:00.
- **Limiti acustici differenziali:** E' concessa la deroga ai valori limite differenziali.
- Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 15 minuti. I risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal suddetto decreto.

[2] Se la durata dell'evento o manifestazione è **inferiore a 3 giorni**, è necessario allegare:

- a. Relazione tecnico-descrittiva che contenga informazioni relative alle sorgenti di rumore (ubicazione, orientamento);
- b. Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati, la classe acustica prevista dal P.C.C.A.

Se la durata dell'evento o manifestazione è **superiore a 3 giorni**, è necessario allegare la seguente documentazione, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale (L.447/95):

- a) Relazione tecnico-descrittiva che contenga:
 - Informazioni relative alle sorgenti di rumore (ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile);
 - Previsione della pressione sonora massima che l'evento potrà raggiungere;
 - Attestazione relativa al rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento;
 - Elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo acustico.

b) Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati, la classe acustica prevista dal P.C.C.A.

[3] **Condizioni per il rilascio di deroga ordinaria:** tutte le attività che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dal P.C.C.A. e/o dei valori limite differenziali e che non rispettino almeno una delle condizioni di cui al comma 1, necessitano di richiesta di deroga ordinaria, di cui all'Art.20 del presente Regolamento, corredata della documentazione indicata nell'Allegato 5, da inviare al Dirigente del Settore Ambiente, **almeno 45 gg. prima dell'inizio dell'attività rumorosa**, che dovrà acquisire il parere della A.S.L. competente per territorio, prima del rilascio della deroga stessa. Si rimanda all'Art. 29 del presente Regolamento per quanto riguarda i diritti istruttori di Enti terzi.

Art.19 Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto nelle aree specificatamente previste dal P.C.C.A.

[1] L'area specificatamente prevista dal PCCA per spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto è stata individuata nella zona denominata "La Pineta", ubicata in Via Cassia e distante dagli edifici scolastici più prossimi più di 200 m, come evidenziato nella cartografia riportata in Appendice1.

[2] **Condizioni per utilizzo dell'area:** sono permesse le manifestazioni o spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, all'interno dell'area di cui al comma 1, che comportano il superamento dei limiti acustici previsti dallo stesso P.C.C.A. e/o dei valori limite differenziali, ma nel rispetto delle condizioni di seguito elencate:

- **Durata:** Il numero massimo di **giorni annui stabiliti** per la fruizione dell'area in deroga ai limiti acustici è pari a **20**, di cui non più di tre consecutivi. Tale valore non potrà essere superato nel corso dell'anno solare, per la stessa area, anche a causa di eventi distinti.
- **Orari:** Il funzionamento delle sorgenti sonore delle manifestazioni temporanee in deroga ai limiti acustici, è consentito dalle ore 10:00 alle ore 24:00.
- **Limiti acustici:**
 - **esternamente all'area:**
 - a) il **limite massimo di emissione** dell'attività nel suo complesso, rilevato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini, è di **70 dB Leq(A)** dalle ore 10:00 alle ore 22:00 e **60 dB Leq(A)** dalle ore 22:00 alle ore 24:00;
 - b) il **limite massimo di emissione** dell'attività nel suo complesso, rilevato negli ambienti interni a finestre aperte, alla distanza di 1 metro dalla finestra aperta nell'unità abitativa del ricettore maggiormente esposto al rumore, è di **65 dB Leq(A)** dalle ore 10:00 alle ore 22:00 e **55 dB Leq(A)** dalle ore 22:00 alle ore 24:00;
- **Limiti acustici differenziali:** E' concessa la deroga ai valori limite differenziali.
- Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 15 minuti. I risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal suddetto decreto.

[3] Le manifestazioni o spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, di cui al comma 2, necessitano di richiesta di deroga semplificata da inviare al Dirigente del Settore Ambiente **almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa**, secondo lo schema riportato in Allegato 4, e corredata dalla documentazione ivi indicata.

Art.20 Attività rumorose temporanee che necessitano di autorizzazione per deroghe ordinarie

[1] Qualora il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga di non essere in grado di rispettare le condizioni previste per le deroghe semplificate, indicate ai precedenti articoli del presente regolamento, relativamente a durata, orari, limiti acustici, ubicazione dell'attività, giorni consentiti, dovrà indirizzare al Dirigente del Settore Ambiente **specifico domanda di autorizzazione in deroga ordinaria, almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa**, secondo l' Allegato 5. La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale(L. 447/95):

1. Relazione tecnico-descrittiva contenente:
 - Informazioni relative alle sorgenti di rumore (ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile);
 - Elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo acustico;
 - Durata e articolazione temporale dell'attività temporanea in deroga;
 - Limiti acustici richiesti e loro motivazione;
 - Per i cantieri: un' attestazione della conformità dei macchinari utilizzati ai limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria più recente, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM 588/87, D. Lgs. 135/92, D. Lgs. 137/92, D.Lgs. 262/2002).
2. Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati, la classe acustica prevista dal P.C.C.A.

[2] Il Dirigente del Settore Ambiente, valutate le motivazioni del richiedente, ed acquisito il parere della A.S.L. competente, autorizza o meno l'attività rumorosa temporanea in deroga. Si rimanda all'Art. 29 del presente Regolamento per quanto riguarda i diritti istruttori di Enti terzi.

[3] E' facoltà dell'Amministrazione Comunale prescrivere nell'atto di autorizzazione specifici piani di monitoraggio a carico del richiedente.

CAPO IV : ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

Art.21 Emissioni sonore dovute al suono delle campane

[1] Le emissioni sonore emesse dalle campane degli edifici religiosi del Comune di Barberino Tavarnelle sono considerate come attività rumorose inerenti i servizi di pubblica utilità, e per questo **consentite dalle ore 07:00 alle ore 21:30, tutti i giorni dell'anno solare allo scandire delle ore e/o parti di esse.**

[2] Per quanto riguarda invece il suono delle campane con funzione liturgica, questo non rientra nel campo di applicazione del presente Regolamento comunale ma è disciplinato all'interno dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, approvato con Legge 121/1985 che riconosce alla Chiesa il potere di regolamentare con proprie norme esclusive il pubblico esercizio del culto.

Art.22 Attrezzature da giardino e attività agricole

[1] L'uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, viene consentito nei giorni feriali dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00 e nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00. Le attrezzature devono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie recepite dalla Normativa nazionale e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico delle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente. L'utilizzo di tali attrezzature, anche nell'orario consentito di cui al presente articolo, deve comunque essere effettuato in modo da minimizzare il disturbo ai ricettori più esposti.

[2] Le attività agricole e di silvicoltura a carattere temporaneo e stagionale, svolte con macchinari mobili, conformi alle direttive comunitarie recepite dalla Normativa nazionale relativamente alle potenze sonore, sono consentite:

- a distanza maggiore di 100 m dalle civili abitazioni e/o attività turistico-ricettive, tutti giorni dalle 06:00 alle 21:00;

- a distanza minore di 100 m dalle civili abitazioni e/o attività turistico-ricettive, tutti giorni dalle 07:00 alle 21:00, con intervallo dalle ore 13:00 alle ore 15:00.

Art.23 Cannoncini per uso agricolo

L'impiego dei dispositivi utilizzati per spaventare e disperdere gli uccelli, o altri animali selvatici, che invadono le colture in atto, è consentito ad una distanza superiore a 500 metri dal più vicino nucleo abitato, con cadenza di sparo non inferiore a 8 minuti. L'impiego di tali strumenti è vietato durante il periodo notturno.

Art.24 Pubblicità fonica

La pubblicità fonica all'interno dei centri abitati è consentita esclusivamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 19:00; mentre non è ammessa, esclusa quella elettorale, nelle zone aventi classi acustiche inferiori alla III, individuate nel Piano di Classificazione Acustica Comunale (vedi Appendice 1).

Art.25 Altre attività rumorose

L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorose, non disciplinate dalla L. 447/95 e svolte a fini privati, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi, ecc, potrà essere

effettuato soltanto dalle ore 08:00 alle ore 19:00, con una pausa dalle 13,30 alle 14,30, durante l'arco annuale. L'esercizio di tali attività, anche nell'orario consentito di cui al presente articolo, deve comunque essere condotto in modo da minimizzare il disturbo ai ricettori più esposti.



CAPO V : CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 26 Attività di controllo

- [1] Ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 89/98 e dalle altre Normative di settore, l'attività di controllo relativa al rispetto della vigente Normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico e delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza dell'Amministrazione Comunale, che si può avvalere del supporto tecnico dell'ARPAT e della A.S.L., nell'ambito delle rispettive competenze.
- [2] In qualsiasi momento l'Amministrazione comunale, anche a seguito di esposto scritto di uno o più cittadini, potrà richiedere ad ARPAT di effettuare verifiche sulla rumorosità prodotta dalle attività disciplinate dal presente regolamento.
- [3] ARPAT, in quanto organo accertatore, provvede ad effettuare le necessarie misure fonometriche, emettere sanzioni (ove dovute) e trasmettere al Servizio Ambiente del Comune un rapporto relativo agli accertamenti effettuati, contenente indicazioni sugli eventuali provvedimenti da adottare.
- [4] Le violazioni alle disposizioni normative e regolamentari inerenti la tutela dall'inquinamento acustico comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui agli art. 27 e 28.

Art 27 Sanzioni amministrative pecuniarie

- [1] Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente Regolamento, fatto salvo che non costituiscano reato, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dalla Legge 447 /1995 e dalla L.R. 89/98 e dalle altre normative di settore.
- [2] Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente Regolamento che non trovano una sanzione applicabile nella Normativa di cui sopra, salvo il fatto che la violazione stessa non costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'Art. 7bis del DLgs. 267 del 2000 e s.m.i.
- [3] I ricorsi e gli scritti difensivi avverso l'irrogazione di suddette sanzioni dovranno essere indirizzati al Responsabile del Settore Ambiente, in qualità di autorità competente a ricevere il rapporto da parte degli accertatori, ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.689/81.
- [4] Il suddetto Settore è altresì l'unico competente all'adozione del provvedimento di ordinanza di ingiunzione ex Art.18 della L.689/81.

Art 28 Provvedimenti per la tutela dall'inquinamento acustico

- [1] Sulla base degli accertamenti di cui all'Art. 26, e fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art.27, l'Amministrazione Comunale, nel caso in cui sia verificata la violazione dei valori limite di rumorosità previsti dal P.C.C.A. e dalle vigenti disposizioni normative, o delle condizioni stabilite con le autorizzazioni in deroga, provvederà ad emanare i provvedimenti atti ad eliminare le conseguenze delle violazioni stesse.
- [2] Il titolare dell'attività rumorosa verrà diffidato ad eseguire i necessari interventi di bonifica acustica e a fornire all'Ufficio Ambiente idonea documentazione tecnica comprovante l'avvenuto conseguimento dei limiti di legge (o dei limiti concessi in deroga), entro un congruo termine indicato nell'atto di diffida.
- [3] Qualora, scaduti i termini della diffida di cui al comma precedente, il titolare dell'attività non abbia ottemperato a quanto richiesto, l'Amministrazione Comunale, oltre alle sanzioni previste dalle leggi e dal presente regolamento, tenendo conto dell'entità del superamento dei valori limite, della classe acustica di

riferimento, dell'estensione del disagio arrecato, delle caratteristiche della sorgente di rumorosità, disporrà alternativamente, con ordinanza dirigenziale:

- a. L'inibizione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo, fino all'avvenuto adeguamento;
- b. La sospensione dell'attività rumorosa fino all'avvenuto adeguamento;
- c. La sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività, fino all'avvenuto adeguamento.

[4] I provvedimenti di cui al precedente comma 3, *lettera a)* sono di competenza del Servizio Ambiente; i provvedimenti di cui al precedente comma 3, *lettere b) e c)* sono di competenza dell'Ufficio responsabile del procedimento autorizzatorio, o titolato a ricevere la relativa documentazione, dietro parere del Settore Ambiente. La riapertura dell'attività potrà avvenire anche con modifiche all'orario di esercizio, allo scopo di tutelare il riposo e/o le ordinarie attività.

[5] Nel caso di attività temporanee autorizzate in deroga, qualora gli accertamenti comprovino il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella deroga stessa, il Dirigente del Settore Ambiente potrà altresì revocare l'autorizzazione in deroga, imponendo il rispetto immediato dei valori limite stabiliti dal P.C.C.A. e dalle vigenti normative, o modificare la stessa, stabilendo valori limite e/o condizioni più restrittive di quelle precedentemente autorizzate.

[6] I provvedimenti di cui al precedente comma 5 potranno altresì essere adottati in caso di attività temporanee autorizzate in deroga, esercitate nel rispetto dei valori limite autorizzati, per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

[7] E' fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorra la fattispecie, di provvedimenti contingibili ed urgenti.

Art.29 Diritti di istruttoria

[1] I diritti di istruttoria relativi alle partiche di richiesta in deroga, di cui agli Allegati dal n.2 al n.5 del presente Regolamento, sono fissati ed approvati con Deliberazione della Giunta Comunale.

[2] I diritti di istruttoria, eventualmente dovuti ad Enti terzi che venissero coinvolti nel procedimento di rilascio, come per esempio la A.S.L. nella deroga ordinaria, sono stabiliti dagli Enti medesimi e comunicati al richiedente con le relative modalità di pagamento, che dovrà essere effettuato prima del rilascio dell'atto autorizzativo.

CAPO VI : DISPOSIZIONI FINALI

Art.30 Abrogazione norme ed entrata in vigore

[1] Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione Consiliare di approvazione.

[2] Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato il “Regolamento di definizione delle condizioni di utilizzo per aree a pubblico spettacolo”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale dell'ex Comune di Tavarnelle Val di Pesa, N.40 del 26/09/2013.

Art.31 Aggiornamento del Piano Comunale di Classificazione Acustica e del presente regolamento

[1] Il Piano Comunale di Classificazione Acustica è soggetto a variazioni, da effettuarsi con atto deliberativo del Consiglio Comunale. La classificazione acustica del territorio comunale può essere rivista qualora si determinino sostanziali variazioni nei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata (densità abitativa, commerciale ed artigianale). Durante dette revisioni si devono inoltre tenere in considerazione modifiche significative dei flussi di traffico del sistema di variabilità urbana principale. Nel caso di varianti degli strumenti di pianificazione urbanistica la classificazione acustica del territorio comunale viene contestualmente revisionata sulla base delle modificate destinazioni d'uso in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo in oggetto ed alle classificazioni di cui alla Tab. A del D.P.C.M 14/11/1997.

[2] Le disposizioni di cui all'articolo 5 della citata L.R. 89/1998 si applicano altresì alle modifiche del Piano Comunale di Classificazione Acustica.



ALLEGATI AL PRESENTE REGOLAMENTO



Allegato 1

(Attività di carattere permanente – Assenza di apparecchiature rumorose)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

resa e sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire e ai sensi dell'art.27 del D.P.R. 445/00 e con le modalità di cui all'art.38 comma del citato D.P.R.

AL SUAP del COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

Residente a _____

via/piazza _____

n° _____ in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____

della impresa : _____

sede legale _____

PEC _____

A conoscenza che l'art.76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità,

DICHIARA

che nello svolgimento dell'attività di _____

ubicata in via/piazza _____

non verrà fatto uso di :

- Condizionatori aventi unità poste all'esterno dei locali in cui si svolge l'attività;
- Gruppi frigo installati all'esterno dell'edificio o ancorati alla muratura;
- Estrattori d'aria
- Impianti di diffusione sonora;
- Gruppi elettrogeni;
- Altre apparecchiature rumorose legate all'attività

E CONFERMA

che l'attività non richiede valutazione previsionale di impatto acustico.

Data, _____

Firma: _____

Firmato digitalmente



Allegato 2

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA SEMPLIFICATA AI LIMITI ACUSTICI

(Cantieri edili, stradali o assimilabili)

Al Dirigente del Settore Ambiente

Del COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE (FI)

Il sottoscritto

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.)

della ditta _____

sede legale _____

PEC _____

COMUNICA

che nei giorni lavorativi dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

DICHIARA

di aver preso visione della Normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare limiti, orari e condizioni indicati nel presente regolamento (art. 17).

In particolare:

- ubicazione in classe III, IV o V ;
- ubicazione non in prossimità di scuole o altri ricettori sensibili;
- ubicazione in prossimità di scuole, ma attivazione dei macchinari rumorosi al di fuori dell'orario scolastico;
- durata del cantiere non superiore a 20 giorni lavorativi;
- attivazione del cantiere nei giorni feriali;
- attivazione dei macchinari rumorosi tra le ore 08:00 e le ore 19:00;
- rispetto del limite di emissione di 70 dB Leq(A) misurato in facciata dei ricettori più disturbati oppure 65 dB Leq(A), misurati all'interno dell'abitazione in caso di ristrutturazioni interne.



Se la durata del cantiere supera i 5 giorni lavorativi consecutivi, deve allegare la seguente documentazione redatta e sottoscritta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (L. 447/95):

1. una relazione tecnico-descrittiva che contenga:

- attestazione relativa alla conformità dei macchinari utilizzati ai limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla Normativa nazionale e comunitaria più recente;
- elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la Normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM 588/87, D.Lgs. 135/92 e 137/92, D.Lgs. 262/2002);
- previsione della pressione sonora massima dovuta al cantiere;
- elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
- attestazione relativa al rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento.

2. una planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati nella classe acustica prevista dal P.C.C.A.

CHIEDE IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA

E CONFERMA

che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data: _____

Firma: _____

Firmato digitalmente



Allegato 3

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA SEMPLIFICATA AI LIMITI ACUSTICI

(manifestazioni o spettacoli a carattere temporaneo al di fuori delle aree previste dal P.C.C.A.)

AL Dirigente del Settore Ambiente
del COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE (FI)

Il sottoscritto

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.)

dell'Associazione ente ditta

sede legale _____

PEC _____

organizzatore/organizzatrice della manifestazione denominata _____

COMUNICA

che nei giorni _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

DICHIARA

di aver preso visione della Normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare limiti, orari e condizioni indicati nel presente regolamento (art. 18). In particolare:

- funzionamento delle sorgenti sonore in deroga acustica compreso nell'intervallo orario 10:00 – 24:00;
- funzionamento delle sorgenti sonore in deroga acustica al di fuori dell'orario scolastico (solo in caso di presenza di scuole nel raggio di 200 m);
- rispetto del limite di emissione di 70 dB Leq(A) dalle ore 10:00 alle ore 22:00, e di 60 dB Leq(A) dalle ore 22:00 alle ore 24:00, misurato in facciata dei ricettori più disturbati.



- rispetto del limite di emissione in ambiente interno di 65 dB Leq(A) dalle ore 10:00 alle ore 22:00, e di 55 dB Leq(A) dalle ore 22:00 alle ore 24:00, misurato all'interno dell'ambiente abitativo ad 1 metro dalla finestra aperta del ricettore maggiormente disturbato.
- rispetto del limite di emissione in ambiente interno strutturalmente collegato, nel caso di attività temporanee al chiuso, di 60 dB Leq(A) dalle ore 10:00 alle ore 22:00, e di 50 dB Leq(A) dalle ore 22:00 alle ore 24:00.

Se la durata dell'evento o manifestazione è **inferiore a 3 giorni**, è necessario allegare:

1. Relazione tecnico-descrittiva che contenga informazioni relative alle sorgenti di rumore (ubicazione, orientamento);
2. Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati, la classe acustica prevista dal P.C.C.A.

Se la durata dell'evento o manifestazione è **superiore a 3 giorni**, è necessario allegare la seguente documentazione, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale (L.447/95):

1. Relazione tecnico-descrittiva che contenga:
 - Informazioni relative alle sorgenti di rumore (ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile);
 - Previsione della pressione sonora massima che l'evento potrà raggiungere;
 - Attestazione relativa al rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento;
 - Elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo acustico.
2. Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati, la classe acustica prevista dal P.C.C.A.

CHIEDE IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA

E CONFERMA

che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data: _____

Firma: _____

Firmato digitalmente

Allegato 4

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA SEMPLIFICATA AI LIMITI ACUSTICI

(manifestazioni o spettacoli a carattere temporaneo nelle aree previste dal P.C.C.A.)

AL Dirigente del Settore Ambiente

Del COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE (FI)

Il sottoscritto

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.)

dell'Associazione ente ditta

sede legale _____

PEC _____

organizzatore/organizzatrice della manifestazione denominata _____

COMUNICA

che nei giorni _____

e negli orari _____

nell'area a spettacolo temporaneo individuata nel P.C.C.A. e denominata "La Pineta", ubicata in Via Cassia – Loc. Barberino Val d'Elsa, si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

DICHIARA

di aver preso visione della Normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare limiti, orari e condizioni indicati nel presente regolamento (art. 19).

In particolare:

- il funzionamento delle sorgenti sonore in deroga acustica compreso nell'intervallo orario 10:00 – 24:00;
- rispetto del limite di emissione di 70 dB Leq(A) dalle ore 10:00 alle ore 22:00, e di 60 dB Leq(A) dalle ore 22:00 alle ore 24:00, misurato in facciata dei ricettori più disturbati.



- rispetto del limite di emissione in ambiente interno di 65 dB Leq(A) dalle ore 10:00 alle ore 22:00, e di 55 dB Leq(A) dalle ore 22:00 alle ore 24:00, misurato all'interno dell'ambiente abitativo ad 1 metro dalla finestra aperta del ricettore maggiormente disturbato.

ALLEGA

1. Relazione tecnico-descrittiva che contenga informazioni relative alle sorgenti di rumore (ubicazione, orientamento);
2. Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati, la classe acustica prevista dal P.C.C.A.

CHIEDE IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA

E CONFERMA

che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data: _____

Firma: _____

Firmato digitalmente



Allegato 5

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ORDINARIA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

(attività temporanee che non rispettano le condizioni previste dal presente regolamento
per le deroghe semplificate)

AL Dirigente del Settore Ambiente

del COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE

Il sottoscritto

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.)

dell'Associazione ente ditta

sede legale _____

PEC _____

CHIEDE

ai sensi dell'art. 20 del presente Regolamento, l'autorizzazione in deroga **ORDINARIA** per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

da effettuarsi in _____, via _____ n. _____

nei giorni _____

e negli orari _____

adducendo le seguenti motivazioni:

DICHIARA

di aver preso visione della Normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione che verrà rilasciata in deroga ai limiti acustici vigenti.

Allega la seguente documentazione, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale (L. 447/95):



1. Relazione tecnico-descrittiva contenente:
 - Informazioni relative alle sorgenti di rumore (ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile);
 - Elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo acustico;
 - Durata e articolazione temporale dell'attività temporanea in deroga;
 - Limiti acustici richiesti e loro motivazione;
 - Per i cantieri: un' attestazione della conformità dei macchinari utilizzati ai limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria più recente, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM 588/87, D. Lgs. 135/92, D. Lgs. 137/92, D.Lgs. 262/2002).

2. Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati, la classe acustica prevista dal P.C.C.A.

CONFERMA

che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data: _____


Firma: _____

Firmato digitalmente



APPENDICE 1

CARTOGRAFIA DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE (PCCA)



APPENDICE 2

DEFINIZIONI TECNICHE

- 1) **Inquinamento acustico:** l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitato o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
- 2) **Ambiente abitativo:** ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277 e s.m.i., salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.
- 3) **Sorgenti sonore fisse:** gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.
- 4) **Sorgenti sonore mobili:** tutte le sorgenti sonore non comprese nel punto 3).
- 5) **Valori limite di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
- 6) **Valori limite di immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.
- 7) **Valori di attenzione:** il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.
- 8) **Valori di qualità:** i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge 447/95.
- 9) **Sorgente specifica:** sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico.
- 10) **Tempo di riferimento (TR):** rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6:00 e le h 22:00 e quello notturno compreso tra le h 22:00 e le h 6:00.
- 11) **Tempo a lungo termine (TL):** rappresenta un insieme sufficientemente ampio di TR all'interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di TL è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità di lungo periodo.
- 12) **Tempo di osservazione (TO):** è un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.

13) Tempo di misura (TM): all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (TM) di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.

14) Livelli dei valori efficaci di pressione sonora ponderata "A": LAS, LAF, LAI. Esprimono i valori efficaci in media logaritmica mobile della pressione sonora ponderata "A" LPA secondo le costanti di tempo "slow", "fast", "impulse".

15) Livelli dei valori massimi di pressione sonora LASmax, LAFmax, LAImax. Esprimono i valori massimi della pressione sonora ponderata in curva "A" e costanti di tempo "slow", "fast", "impulse".

16) Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A": valore del livello di pressione sonora ponderata "A" di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in funzione del tempo:

$$L_{Aeq,T} = 10 \log \left[\frac{1}{t_2 - t_1} \int \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt \right] dB(A)$$

dove L_{Aeq} è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" considerato in un intervallo di tempo che inizia all'istante T1 e termina all'istante T2; $p_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata "A" del segnale acustico in Pascal (Pa); $p_0 = 20 \mu Pa$ è la pressione sonora di riferimento.

17) Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo al tempo a lungo termine TL ($L_{Aeq,TL}$): il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo al tempo a lungo termine ($L_{Aeq,TL}$) può essere riferito:

a) al valore medio su tutto il periodo, con riferimento al livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativa a tutto il tempo TL, espresso della relazione:

$$L_{Aeq,TL} = 10 \log \left[\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N 10^{0,1(L_{Aeq,TR})_i} \right] dB(A)$$

essendo N i tempi di riferimento considerati.

b) al singolo intervallo orario nei TR. In questo caso si individua un TM di 1 ora all'interno del TO nel quale si svolge il fenomeno in esame. ($L_{Aeq,TL}$) rappresenta il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" risultante dalla somma dei tempi di misura TM [M], espresso dalla seguente relazione:

$$L_{Aeq,TL} = 10 \log \left[\frac{1}{M} \sum_{i=1}^M 10^{0,1(L_{Aeq,TR})_i} \right] dB(A)$$

dove i è il singolo intervallo di 1 ora nell'i-esimo TR.

La relazione rappresenta il livello che si confronta con i limiti di attenzione.

18) Livello sonoro di un singolo evento LAE (SEL): è dato dalla formula:



$$SEL = L_{AE} = 10 \log \left[\frac{1}{t_o - t_1} \int_{t_1}^{t_2} \frac{P_A^2(t)}{P_o^2} dt \right] dB(A)$$

dove $t_2 - t_1$ è un intervallo di tempo sufficientemente lungo da comprendere l'evento; t_o è la durata di riferimento (1 s).

19) Livello di rumore ambientale (L_A): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E' il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:

- a) nel caso dei limiti differenziali, è riferito a TM;
- b) nel caso di limiti assoluti è riferito a TR.

20) Livello di rumore residuo (L_R): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva quanto si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.

21) Livello differenziale di rumore (L_D): differenza tra livello di rumore ambientale (L_A) e quello di rumore residuo (L_R):

$$L_D = (L_A - L_R)$$

22) Livello di emissione: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", dovuto alla sorgente specifica. E' il livello che si confronta con i limiti di emissione.

23) Fattore correttivo (K_i): è la correzione in dB(A) introdotta per tener conto della presenza di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore è di seguito indicato:

per la presenza di componenti impulsive	$K_I = 3 \text{ dB}$
per la presenza di componenti tonali	$K_T = 3 \text{ dB}$
per la presenza di componenti in bassa frequenza	$K_B = 3 \text{ dB}$

I fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei trasporti.

24) Presenza di rumore a tempo parziale: esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore a tempo parziale, nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora. Qualora il tempo parziale sia compreso in 1 h il valore del rumore ambientale, misurato in $Leq(A)$ deve essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il $Leq(A)$ deve essere diminuito di 5 dB(A).

25) Livello di rumore corretto (L_C): è definito dalla relazione: $L_C = L_A + K_I + K_T + K_B$

APPENDICE 3

STRUMENTAZIONE E MODALITA' DI MISURA DEL RUMORE

Strumentazione di misura

1. Il sistema di misura deve essere scelto in modo da soddisfare le specifiche di cui alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Le misure di livello equivalente dovranno essere effettuate direttamente con un fonometro conforme alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Nel caso di utilizzo di segnali registrati prima o dopo le misure deve essere registrato anche un segnale di calibrazione. La catena di registrazione deve avere una risposta in frequenza conforme a quella richiesta per classe 1 dalla EN 60651/1994 ed una dinamica adeguata al fenomeno in esame. L'uso del registratore deve essere dichiarato nel rapporto di misura.

2. I filtri e i microfoni utilizzati per le misure devono essere conformi, rispettivamente, alle norme EN 61260/1995 (IEC 1260) e EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995, EN 61094-4/1995. I calibratori devono essere conformi alle norme CEI 29-4.

3. La strumentazione e/o la catena di misura, prima e dopo ogni ciclo di misura, deve essere controllata con un calibratore di classe 1, secondo la norma IEC 942/1988. Le misure fonometriche eseguite sono valide se le calibrazioni effettuate prima e dopo ogni ciclo di misura differiscono al massimo di 0,5 dB. In caso di utilizzo di un sistema di registrazione e di riproduzione, i segnali di calibrazione devono essere registrati.

4. Gli strumenti ed i sistemi di misura devono essere provvisti di certificato di taratura e controllati almeno ogni due anni per la verifica della conformità alle specifiche tecniche. Il controllo periodico deve essere eseguito presso laboratori accreditati da un servizio di taratura nazionale ai sensi della Legge 11 agosto 1991, n. 273.

5. Per l'utilizzo di altri elementi a completamento della catena di misura non previsti nelle norme di cui ai commi 1 e 2 precedenti, deve essere assicurato il rispetto dei limiti di tolleranza della classe 1 sopra richiamata.

Norme tecniche per l'esecuzione delle misure

1. Generalità

Prima dell'inizio delle misure è indispensabile acquisire tutte quelle informazioni che possono condizionare la scelta del metodo, dei tempi e delle posizioni di misura.

I rilievi di rumorosità devono pertanto tenere conto delle variazioni sia dell'emissione sonora delle sorgenti che della loro propagazione. Devono essere rilevati tutti i dati che conducono ad una descrizione delle sorgenti che influiscono sul rumore ambientale nelle zone interessate dall'indagine. Se individuabili, occorre indicare le maggiori sorgenti, la variabilità della loro emissione sonora, la presenza di componenti tonali e/o impulsive e/o di bassa frequenza.

2. La misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A" nel periodo di riferimento ($L_{Aeq,TR}$):

$$T_R = \sum_{i=1}^n (T_o)_i$$

può essere eseguita:

a) per integrazione continua. Il valore $L_{Aeq,TR}$ viene ottenuto misurando il rumore ambientale durante l'intero periodo di riferimento, con l'esclusione eventuale degli interventi in cui si verificano condizioni anomale non rappresentative dell'area in esame;

b) con tecnica di campionamento. Il valore $L_{Aeq,TR}$ viene calcolato come media dei valori del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo agli intervalli di tempo di osservazione $(T_o)_i$. Il valore di $L_{Aeq,TR}$ è dato dalla relazione:

$$L_{Aeq,TR} = 10 \log \left[\frac{1}{T_R} \sum_{i=1}^n (T_o)_i \cdot 10^{0,1(L_{Aeq}(T_o)_i)} \right] dB(A)$$

3. La metodologia di misura rileva valori di $L_{Aeq,TR}$ rappresentativi del rumore ambientale nel periodo di riferimento, della zona in esame, della tipologia della sorgente e della propagazione dell'emissione sonora. La misura deve essere arrotondata a 0,5 dB.

4. Il microfono da campo libero deve essere orientato verso la sorgente di rumore; nel caso in cui la sorgente non sia localizzabile o siano presenti più sorgenti deve essere usato un microfono per incidenza casuale. Il microfono deve essere montato su apposito sostegno e collegato al fonometro con cavo di lunghezza tale da consentire agli operatori di porsi alla distanza non inferiore a 3 m dal microfono stesso.

5. Misure all'interno di ambienti abitativi: il microfono della catena fonometrica deve essere posizionato a 1,5 m dal pavimento e ad almeno 1 m da superficie riflettenti. Il rilevamento in ambiente abitativo deve essere eseguito sia a finestre aperte che chiuse, al fine di individuare la situazione più gravosa. Nella misura a finestre aperte il microfono deve essere posizionato a 1 m dalla finestra; in presenza di onde stazionarie il microfono deve essere posto in corrispondenza del massimo di pressione sonora più vicino alla posizione indicata precedentemente. Nella misura a finestre chiuse, il microfono deve essere posto nel punto in cui si rileva il maggior livello della pressione acustica.

6. Misure in esterno: nel caso di edifici con facciata a filo della sede stradale, il microfono deve essere collocato a 1 m dalla facciata stessa. Nel caso di edifici con distacco dalla sede stradale o di spazi liberi, il microfono deve essere collocato nell'interno dello spazio fruibile da persone e comunità e, comunque, a non meno di 1 m dalla facciata dell'edificio. L'altezza del microfono sia per misure in aree edificate che per misure in altri siti, deve essere scelta in accordo con la reale o ipotizzata posizione del ricettore.

7. Le misurazioni devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve; la velocità del vento deve essere non superiore a 5 m/s. Il microfono deve essere comunque munito di cuffia antivento. La catena di misura deve essere compatibile con le condizioni meteorologiche del periodo in cui si effettuano le misurazioni e comunque in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994.

8. Rilevamento strumentale dell'impulsività dell'evento. Ai fini del riconoscimento dell'impulsività di un evento, devono essere eseguiti i rilevamenti dei livelli L_{AImax} e L_{ASmax} per un tempo di misura adeguato. Detti rilevamenti possono essere contemporanei al verificarsi dell'evento oppure essere svolti successivamente sulla registrazione magnetica dell'evento.

9. Riconoscimento dell'evento sonoro impulsivo: Il rumore è considerato avente componenti impulsive quando sono verificate le condizioni seguenti: l'evento è ripetitivo; la differenza tra L_{AImax} e L_{ASmax} è superiore a 6 dB; la durata dell'evento a -10 dB dal valore L_{AFmax} è inferiore a 1 s. L'evento sonoro impulsivo si considera ripetitivo quanto si verifica almeno 10 volte nell'arco di un'ora nel periodo diurno ed almeno 2 volte nell'arco di un'ora nel periodo notturno. La ripetitività deve essere dimostrata mediante registrazione grafica del livello LAF effettuata durante il tempo di misura. $L_{Aeq,TR}$ viene incrementato di un fattore KI così come definito al punto 25 dell'allegato A.

10. Riconoscimento di componenti tonali di rumore. Al fine di individuare la presenza di Componenti Tonalì (CT) nel rumore, si effettua un'analisi spettrale per bande normalizzate di 1/3 di ottava. Si considerano esclusivamente le CT aventi carattere stazionario nel tempo ed in frequenza. Se si utilizzano filtri sequenziali si determina il minimo di ciascuna banda con costante di tempo Fast. Se si

utilizzano filtri paralleli, il livello dello spettro stazionario è evidenziato dal livello minimo in ciascuna banda. Per evidenziare CT che si trovano alla frequenza di incrocio di due filtri ad 1/3 di ottava, possono essere usati filtri con maggiore potere selettivo o frequenze di incrocio alternative. L'analisi deve essere svolta nell'intervallo di frequenza compreso tra 20 Hz e 20 kHz. Si è in presenza di una CT se il livello minimo di una banda supera i livelli minimi delle bande adiacenti per almeno 5 dB. Si applica il fattore di correzione KT come definito al punto 25 dell'allegato A, soltanto se la CT tocca una isofonica uguale o superiore a quella più elevata raggiunta dalle altre componenti dello spettro. La normativa tecnica di riferimento è la ISO 266/1987.

11. Presenza di componenti spettrali in bassa frequenza. Se l'analisi in frequenza svolta con le modalità di cui al punto precedente rileva la presenza di CT tali da consentire l'applicazione del fattore correttivo KT nell'intervallo di frequenza compreso 20 Hz e 200 Hz, si applica anche la correzione KB così come definita, esclusivamente nel tempo di riferimento notturno.

Metodologia di misura del rumore ferroviario

Le misure devono essere eseguite in condizioni di normale circolazione del traffico ferroviario e nelle condizioni meteorologiche previste da normativa. Il microfono, dotato di una cuffia antivento ed orientato verso la sorgente di rumore, deve essere posto a una distanza di 1 m dalle facciate di edifici esposti ai livelli sonori più elevati e ad una quota da terra pari a 4 m. Il misuratore di livello sonoro deve essere predisposto per l'acquisizione dei livelli di pressione sonora con costante di tempo "Fast" e consentire la determinazione dell'orario di inizio, del valore del livello di esposizione sonora LAE e del profilo temporale LAF(t) dei singoli transiti dei convogli. Per una corretta determinazione dei livelli di esposizione, occorre che i valori di LAFmax siano almeno 10 dB(A) superiori al livello sonoro residuo. Il tempo di misura TM deve essere non inferiore a 24 h. La determinazione dei valori LAeq,TR deve essere effettuata in base alla relazione seguente:

$$L_{Aeq,TR} = 10 \log \sum_{i=1}^n (T_o) 10^{0,1(LAE)_i} - k$$

dove:

TR è il periodo di riferimento diurno o notturno;

n è il numero di transiti avvenuti nel periodo TR;

k è un fattore di correzione pari a 47,6 dB(A) nel periodo diurno (06-22) e a 44,6 dB(A) nel periodo notturno (22-06).

Sulla base dell'orario in cui si è verificato l'evento e dall'esame dei profili temporali devono essere individuati gli eventi sonori non attribuibili al transito dei treni oppure caratterizzati da fenomeni accidentali. I valori di LAE corrispondenti a transiti di convogli ferroviari invalidati da eventi eccezionali devono essere sostituiti dal valore medio aritmetico di LAE calcolato su tutti i restanti transiti. Ai fini della validità del valore di LAeq,TR il numero di transiti di convogli ferroviari invalidati da altri fenomeni rumorosi, non deve superare il 10% del numero di transiti n. Qualora il rumore residuo non consenta la corretta determinazione dei valori LAE nel punto di misurazione, ovvero se il numero di transiti invalidati è superiore al 10% del numero totale n, si deve applicare una metodologia basata sulla misurazione in un punto di riferimento PR posto in prossimità dell'infrastruttura ferroviaria e in condizioni di campo sonoro libero. Nel punto PR le misurazioni devono avvenire su un tempo TM non inferiore a 24 ore ed i valori di LAE misurati in PR devono essere correlati ai corrispondenti valori misurati nel punto di ricezione per almeno 10 transiti per ognuno dei binari presenti. Per ciascun binario sarà determinata la media aritmetica delle differenze dei valori LAE misurati in PR e nel punto di ricezione. Tale valore medio, per ottenere il corrispondente valore nel punto di ricezione, deve essere sottratto al valore LAeq,TR determinato nel punto PR. Il livello equivalente continuo complessivo nel punto di ricezione si determina mediante la relazione:

$$L_{Aeq,TR} = 10 \log \left[\frac{1}{T_R} \sum_{k=1}^n 10^{0,1(L_{Aeq,TR})_k} \right] dB(A)$$

essendo m il numero di binari.

Metodologia di misura del rumore stradale

Essendo il traffico stradale un fenomeno avente carattere di casualità o pseudocasualità, il monitoraggio del rumore da esso prodotto deve essere eseguito per un tempo di misura non inferiore ad una settimana. In tale periodo deve essere rilevato il livello continuo equivalente ponderato A per ogni ora su tutto l'arco delle ventiquattro ore: dai singoli dati di livello continuo orario equivalente ponderato A ottenuti si calcola:

- a) per ogni giorno della settimana i livelli equivalenti diurni e notturni;
- b) i valori medi settimanali diurni e notturni.

Il microfono deve essere posto ad una distanza di 1 m dalle facciate di edifici esposti ai livelli di rumore più elevati e la quota da terra del punto di misura deve essere pari a 4 m.

In assenza di edifici il microfono deve essere posto in corrispondenza della posizione occupata dai recettori sensibili.

I valori di cui al punto b) devono essere confrontati con i livelli massimi di immissione stabiliti con il regolamento di esecuzione previsto dall'art. 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447.

I risultati dei rilevamenti devono essere trascritti in un rapporto che contenga almeno i seguenti dati:

- a) data, luogo, ora del rilevamento e descrizione delle condizioni meteorologiche, velocità e direzione del vento;
- b) tempo di riferimento, di osservazione e di misura;
- c) catena di misura completa, precisando la strumentazione impiegata e relativo grado di precisione e del certificato di verifica della taratura;
- d) i livelli di rumore rilevati;
- e) classe di destinazione d'uso alla quale appartiene il luogo di misura;
- l) le conclusioni
- m) modello, tipo, dinamica e risposta in frequenza nel caso di utilizzo di un sistema di registrazione o riproduzione;
- n) elenco nominativo degli osservatori che hanno presenziato alla misurazione;
- o) identificativo e firma leggibile del tecnico competente che ha eseguito le misure.

